

Registrare un marchio per pasta fresca – marchio non registrabile Alicante 03-07-2024



Il segno “pastificio bolognese” per l’esaminatore europeo è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/07/2024

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** Roma RM

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 30

Maccheroni; ravioli; spaghetti; tagliatelle; vermicelli; Cannelloni;

Conchiglie di

pasta; Gnocchi; Lasagne; Pasta alimentare; Pasta all’uovo; Pasta con farciture; Pasta di grano saraceno; Pasta fresca; Pasta integrale; Pasta ripiena; Pasta secca; Pasta surgelata; Paste alimentari preparate; Paste alimentari ripiene; Tagliatelle all’uovo; Tagliatelle di farina integrale; Tagliatelle

di grano saraceno; Tagliolini secchi; Tortelli; Tortellini; Tortellini secchi; piatti

pronti principalmente a base di pasta.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al

segno il significato seguente: stabilimento per la produzione di pasta alimentare con

sede a Bologna; negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con sede a

Bologna.–

supportati

I suddetti significati dei termini «PASTIFICIO BOLOGNESE», contenuti nel marchio,

sono

dai

seguenti

<https://dizionario.internazionale.it/parola/pastificio>

riferimenti

[https://dizionario.internazionale.it/parola/bolognese.](https://dizionario.internazionale.it/parola/bolognese)

di

dizionario:

e

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

che i prodotti richiesti (pasta alimentare, piatti a base di pasta ecc.) sono prodotti da

o commercializzati in uno stabilimento per la produzione di pasta alimentare con

sede a Bologna / negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con sede a

Bologna Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da caratteri

alquanto comuni e perfettamente leggibili inseriti all'interno di un'etichetta ovale, con

una spiga nella parte superiore), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno

come indicativo di informazioni sul luogo di produzione e/o vendita dei prodotti. Dato

che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e

pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera

b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un

marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di

altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019012562 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da

tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata

pagata.

Pa